

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

- n. 268 del 29 marzo 2006

**ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - I.P.A.B.
“Opere Pie Riunite”, in Caiazzo (CE). Approvazione Statuto (con allegato).**

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati, di:

- adottare lo statuto dell'IPAB “Opere Pie Riunite”, in Caiazzo (CE), proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione con deliberazione n. 13 del 26 novembre 2005 (allegato n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- inviare il presente decreto all'IPAB “Opere Pie Riunite” ed al Comune di Caiazzo;

- trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza ed all'Assessora alle Politiche Sociali per conoscenza.


29 marzo 2006

Bassolino

ALLEGATO 1

*Opere Pie Riunite*CITTA' DI CAIAZZO
PROVINCIA DI CASERTAPROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 13

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA N. 11 del 26.10.2005.
APPROVAZIONE PROPOSTA NUOVO STATUTO.

L' anno 2005 addi ventisei del mese di novembre alle ore 19,00, presso l'abitazione del Presidente Dott. Luisa Buonomo, sono convenuti, previa comunicazione telefonica, i signori:

CONSIGLIERI INTERVENUTI

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Dott. Buonomo Luisa | Presidente |
| 2. Prof.ssa Bartalotta Concetta | Consigliere |
| 3. Rag. Grasso Antonio | Consigliere |
| 4. Sig. Mennillo Mario | Consigliere |

CONSIGLIERI ASSENTI

NESSUNO

Le funzioni di segretario sono svolte dal Rag. Grasso Antonio Medoro.

ALLEGATO 1



IL CONSIGLIO

- Vista la precedente Delibera del C.d.A. n. 11 del 26.10.2005, con la quale veniva approvata la proposta di nuovo statuto dell'Ente Opere Pie Riunite di Caiazzo;
- Vista la nota della Giunta Regionale della Campania Settore Assistenza Sociale prot. n. 0920719 del 09.11.2005 con la quale venivano date disposizioni circa alcune modifiche da apportare allo Statuto "de quo";
- Ritenuto opportuno apportare le modifiche richieste alla proposta di nuovo statuto dell'Ente;

A voti unanimi resi per alzata di mano da n. 4 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che, qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la proposta di nuovo statuto per l'Ente Opere Pie Riunite di Caiazzo che è parte integrante della presente deliberazione ed indicato come "Allegato A";
2. di inviare copia al Comune di Caiazzo per la pubblicazione e per l'acquisizione del parere dovuto;
3. di inviare copia alla Giunta Regionale della Campania Settore Assistenza Sociale;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

1

2006

ALLEGATO 1

Copia della presente deliberazione viene trasmessa a cura del segretario all'Albo Pretorio del Comune di Chiazzo per la pubblicazione di 15 giorni.

Il presente verbale in seguito a lettura e approvazione viene firmato dal Presidente e dal segretario.

IL PRESIDENTE
Dot. Luisa Buonomo



IL SEGRETARIO
Rag. Antonio Medoro Grasso

CITTA' DI CHIAZZO
Provincia di Caserta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione delle OO.PP.RR. della Città di Chiazzo, il sottoscritto addetto all'Albo Pretorio del Comune di Chiazzo certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, in data odierna, per la pubblicazione di giorni 15.

CHIAZZO li

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

ALLEGATO 1



STATUTO "OPERE PIE RIUNITE" DI CAIAZZO

ALLEGATO A

Art. 1) L'Istituzione Opere Pie Riunite è persona giuridica pubblica, già eretta in Ente Morale con R.D. 06.02.39 ed è costituita dalla fusione delle ex IPAB di Caiazzo:

- Orfanotrofio Femminile Laura De Simone;
- Asilo Infantile Maschile Luigi Mazzotti;
- Monte dei Maritaggi Forgiame Santangelo;
- Monte Dotazio Tommasone.

Detti enti già derivavano, a loro volta, dalla trasformazione-concentrazione di Enti minori ex DPR n. 534 del 14.04.56.

La sede è in Caiazzo, presso i locali di proprietà dell'istituzione, ubicati nel centro antico della città.

Art. 2) Il patrimonio dell'Ente è costituito dai seguenti beni:

- 1) Monastero delle Clarisse;
- 2) Immobile denominato "Laura De Simone";
- 3) Immobile denominato "Ospedaletto";
- 4) Rudere in Piazza Verdi;
- 5) Chiesa dell'Immacolata Concezione;
- 6) Chiesa del Soccorso;
- 7) Monastero dei Cappuccini con annessi terreni, circa due ettari;
- 8) varie partite catastali (circa 240) su cui gravano censi in favore dell'istituzione.

ALLEGATO I

Art. 3) L'Ente persegue, con esclusione di ogni scopo di lucro, le seguenti finalità: "prevenire e superare il disagio sociale in ogni sua forma e manifestazioni; beneficenza ed istruzione in favore dei bambini e delle fanciulle del territorio, che versano in stato di bisogno economico ed affettivo; accoglienza e beneficenza attraverso forme istituzionali di assistenza religiosa e sociale, nell'ambito territoriale del Comune di Caiazzo.

Tale attività, sempre nei limiti dei propri mezzi, potrà estrinsecarsi:

- * provvedendo all'educazione morale, all'istruzione ed al mantenimento delle ragazze di comprovata povertà;
- * provvedendo alla cura di infermi che non hanno congiunti;
- * provvedendo all'educazione fisica, morale ed intellettuale dei bambini in disagiate condizioni economiche fino all'età dell'istruzione elementare pubblica obbligatoria;
- * provvedendo alla cura degli anziani;
- * provvedendo ad ogni altra utile forma di assistenza e di beneficenza sul territorio comunale in favore di casi di comprovato bisogno e disagio.

Art. 4) Per la realizzazione di tali finalità l'Ente si avvale delle rendite del proprio patrimonio, di contributi e di elargizioni provenienti dallo Stato, da altri Enti territoriali e da privati.

Art. 5) L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si

ALLEGATO 1

conclude il trentesimo dicembre di ciascun anno;

Art. 6) Sono organi dell'Ente: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Revisore dei Conti; le funzioni svolte dai predetti organi sono gratuite, salvo il rimborso delle sole spese sostenute per le necessità di adempimento dell'incarico per la durata di quest'ultimo.

Art. 7) Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica cinque anni, è composto da cinque membri effettivi, nominati dal Sindaco p.t. del Comune di Caiazzo. I suoi componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi senza interruzione.

Art. 8) Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco del Comune di Caiazzo provvede senza indugio a nominare i sostituti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del componente che essi sostituiscono.

Art. 9) Il Consiglio è l'organo di governo dell'Ente, del quale definisce gli obiettivi, gli indirizzi programmatici e la gestione patrimoniale. A maggioranza assoluta dei voti dei Componenti, delibera:

- 1) l'elezione del Presidente dell'Ente;
- 2) l'elezione del Vice-Presidente;
- 3) l'elezione dell'Economo;

ALLEGATO I

4) le modifiche dello Statuto.

A maggioranza dei presenti delibera:

- i regolamenti e le convenzioni necessarie per la gestione dell'attività dell'Ente;
- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da approvarsi, rispettivamente, il primo entro il 30 settembre dell'anno precedente ed il secondo, entro il 30 maggio dell'anno successivo;
- l'impegno e la liquidazione delle spese di gestione;
- le alienazioni, gli acquisti, l'accettazione delle donazioni e dei legati;
- tutte le altre attività.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è organo essenziale ed è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della seduta; qualora sia convocato su richiesta scritta di almeno tre consiglieri, quest'ultima dovrà essere evasa dal Presidente entro giorni cinque. La convocazione delle sedute ordinarie è fatta con avviso scritto. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di tre giorni e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni d'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali siano presenti almeno tre componenti del consiglio, tra cui il Presidente od il Vice Presidente. L'ingiustificata assenza dei componenti il Consiglio di amministrazione a tre adunanze successive,

ALLEGATO I

comporta l'automatica decadenza dalla carica. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a cura del Segretario di seduta in un libro dei verbali e custodito in archivio.

La prima seduta del CdA viene convocata dal Consigliere più anziano entro giorni dieci dalla nomina dei Componenti e, in tale seduta, saranno eletti il Presidente, il Vice-Presidente e l'Escono a maggioranza assoluta dei componenti il CdA.

Art. 11) Il Presidente dell'Ente, eletto per un quinquennio a maggioranza assoluta dei voti dei Componenti il Consiglio medesimo nella sua prima riunione utile, è:

- 1) il legale rappresentante dell'Ente nei confronti dei terzi, delle Autorità e in giudizio;
- 2) l'organo propulsivo di tutta l'attività dell'Ente, al cui corretto funzionamento istituzionalmente sovrintende, ne sottoscrive gli atti e lo convoca e presiede il Consiglio;
- 3) cura l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti, nonché l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Ove sussistano casi di obiettiva e comprovata urgenza, e, solo in questo caso, il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità, i dovuti provvedimenti, la cui definitiva

ALLEGATO 1

efficacia, peraltro, è subordinata alla ratifica del Consiglio medesimo, da adottarsi nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto per motivi di urgenza, entro il termine di giorni trenta.

Art. 12) Le funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è di spettanza del Revisore dei Conti. Questo organo, eventuale, iscritto all'Albo e appartenente al Comune di Caiazzo, nominato dal C. d. A., è destinato a durare in carica cinque anni ed il mandato è rinnovabile. Il revisore dei Conti è invitato ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Al termine di ciascun esercizio il Revisore è tenuto a redigere la relazione sul bilancio ed a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni del Revisore, il C.d.A. nominerà il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

Sono comunque valide le sedute di Consiglio in cui sia stato ed è continuamente assente il Revisore, trattandosi, quest'ultima, di una funzione di garanzia, non essenziale per la costituzione e la sopravvivenza dell'Ente, progettata per gli opportuni suggerimenti tecnici in materia di gestione dei conti.

ALLEGATO 1

Art. 13) Per quanto non contemplato nel presente statuto si
fa riferimento alle norme di diritto civile in quanto
applicabili.

Calazzo li 26. 4. 2005

